

COMUNE DI FIEROZZO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE


(L.P. 5 settembre 1921, n. 22)

Approvato con delibera del Consiglio n. 16 di data 03.07.2002

IL SINDACO
Molteni Diego



IL SEGRETARIO
Molinari Giussia Roberta



INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Contributo di concessione	pag. 3
Art. 3	Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria	pag. 4
Art. 4	Urbanizzazione delle aree	pag. 4
Art. 5	Calcolo dei volumi e delle superfici	pag. 5
Art. 6	Cambio di destinazione d'uso	pag. 7
Art. 7	Piano di lottizzazione	pag. 7
Art. 8	Esenzione totale	pag. 7
Art. 9	Esenzione parziale	pag. 9
Art. 10	Requisiti per l'esenzione totale o parziale prima casa e convenzione	pag. 9
Art. 11	Destinazione dei proventi delle concessioni	pag. 10
Art. 12	Rimborso delle somme pagate	pag. 10
Art. 13	Demolizione e ricostruzione	pag. 10

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'art. 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel Comune di FIEROZZO, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia d'inizio di attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

ART. 2

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 15 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 108 della Legge.
4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

Cat. A: EDILIZIA RESIDENZIALE

A1/2 EDILIZIA RESIDENZIALE (sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, purché non qualificate di lusso (A3)) **5%**

A3 EDILIZIA RESIDENZIALE DI LUSO (rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969). **5%**

A4 EDILIZIA ALBERGHIERA (rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla L.P. 06.11.1981 n. 23, quali alberghi o hotel, gli alberghi garni, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture agli stessi assimilabili **5%**

Cat. B COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO

(rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimento i mezzi di pernottamento fissi o mobili)

area **5%**

strutture ricettive permanenti **5%**

Cat. C EDILIZIA PER L'ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO.

C1 MANUFATTI PER ATTIVITA' AGRICOLE (rientrano in questo settore i manufatti destinati alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e

dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo, industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all'ingrosso) **5%**

C2 MANUFATTI COMMERCIALI, DIREZIONALI E DESTINATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI (rientrano in questo settore manufatti commerciali – pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, ecc. – direzionali e destinati alla prestazione di servizi – uffici, studi professionali, banche, magazzini ecc.) **5%**

ART. 3

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria:
 - a) pubblica illuminazione;
 - b) spazi di verde attrezzato;
 - c) strade residenziali;
 - d) spazi di sosta o di parcheggio;
 - e) fognature;
 - f) rete idrica;
 - g) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - h) impianti cimiteriali (ex art. 26-bis L. 28.02.1990 n. 38).
2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
 - a) asili nido e scuole materne;
 - b) scuole dell'obbligo;
 - c) mercati di quartiere;
 - d) delegazioni comunali;
 - e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi;
 - f) impianti sportivi di quartiere;
 - g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
 - h) aree verdi di quartiere.

ART. 4

URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.
2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.
6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.
7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.
8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato nella deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.
9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).
10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

ART. 5

CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile. Non sono computati nel volume i "volumi tecnici" come individuati dall'articolo 6 lettera m) delle Norme di attuazione al P.R.G.
Si intende usufruibile il sottotetto che sia collegato funzionalmente con i piani sottostanti cioè dotato di scala di accesso fissa. Non è comunque considerata usufruibile la parte di sottotetto a falda inclinata con altezza minima netta interna inferiore o uguale a cm. 60.

2. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali, le falde di copertura ed i solai di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 cm. non sono considerati nel computo per la determinazione del volume di cui al comma 1, per la sola parte eccedente i cm. 30 (calcolata con arrotondamento ai cm. 5 inferiori) nei seguenti casi:

a) se il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica o di inerzia termica negli edifici soggetti alle norme sul risparmio energetico. Le norme del presente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano gli agglomerati di antica formazione;

b) se il maggiore spessore è dovuto alla consistenza delle murature portanti originarie degli edifici di interesse storico, nei quali si rileva l'esigenza di conservarne la struttura.

I proprietari o gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per l'ottenimento di concessione, autorizzazione edilizia o denuncia d'inizio di attività a norma di legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi sopra indicati, salvo l'applicazione integrale del contributo di concessione precedentemente non computato ai sensi del presente comma. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendano avvalersi del metodo di calcolo di cui al presente comma deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli, grafici dimostrativi e particolari costruttivi dell'edificio, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

3. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;

b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28, come da ultimo modificata dall'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n. 13;

c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;

d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

4. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 3.

5. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata.

Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1 e 2.

ART. 6

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.
2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

ART. 7

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata, può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.
4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

ART. 8

ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:
 - a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

- 1) opere da realizzare nelle zone agricole come definite dagli strumenti urbanistici, in funzione della coltivazione del fondo. Non rientrano fra tali opere le costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché le costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28, come da ultimo modificata dall'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n. 13;
- 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
- 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole come definite dagli strumenti urbanistici, limitatamente a 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscono la prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976 n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
- b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
- c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti. Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc.;
- d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;
- e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune. Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;
- f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia.
In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline;
- h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera e).

In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;

- i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

ART. 9

ESENZIONE PARZIALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:
 - a) gli edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969. In tal caso il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.
 - b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo. Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

ART. 10

REQUISITI PER L'ESENZIONE TOTALE O PARZIALE PRIMA CASA E CONVENZIONE

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione di cui agli articoli 8 e 9, sono necessarie:

- a) la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - 1) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
 - 2) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori;
 - 3) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà (esclusa nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.
- b) la stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

ART. 11

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

1. I proventi delle concessioni sono introitati dal Comune ai sensi dell'art. 112 della legge provinciale n. 22/91 e s.m.i., sono iscritti nei rispettivi bilanci e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa, nonché al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

ART. 12

RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
 - a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto a condizione che la domanda venga presentata entro il termine di validità della concessione o autorizzazione edilizia.Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:
 - a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
 - b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
 - c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.
2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.
3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.
4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori ad Euro 51,65 (€ 100.000).

ART. 13

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico-funzionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso;
 - b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione di opere di urbanizzazione.

In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.
3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.

